



REGOLAMENTO D' USO STADIO LUIGI FERRARIS GENOVA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 -

(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c) del decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministro dell' Interno 6 giugno 2005 recante "Modalità di emissione. distribuzione vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 7500 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio)

NORME DI COMPORTAMENTO

L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione dell'evento comporta l'accettazione del "regolamento d'uso dell'impianto". L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonchè l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla società delle generalità del nuovo fruitore secondo le modalità dalla stessa fissate
- per l'accesso all'impianto è necessario, quale condizione di validità del titolo, il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale incaricato della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
- con l'acquisto del titolo l'utente presta altresì il suo consenso affinché il personale incaricato dalla società possa procedere al controllo sulla persona e sulle borse condotte al seguito, anche mediante l'utilizzo di metal-detector, per le finalità di sicurezza previste dalla normativa di riferimento. Il rifiuto delle procedure di controllo è causa di invalidità del titolo.
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato.

DIVIETI

- è vietato, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, tra l'altro:
 - sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
 - arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
 - danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
 - introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
 - introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni diversi da quelli autorizzati;
 - qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza;
 - accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989. n. 401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

AVVERTENZE

Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste da decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.